

STATUTO

dell' Associazione ACLI PROVINCIALI LODIGIANE APS

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt.. 36 e seguenti del Codice Civile, **del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017** e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, **ente di terzo settore**, denominata: **"ACLI PROVINCIALI LODIGIANE APS"**, di seguito indicata come Associazione.

1.2 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI APS, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata "ACLI APS" - Associazione di promozione sociale e Rete associativa di Terzo settore - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto, i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.

1.3 L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizione statutarie e regolamentari delle ACLI APS - è riconosciuta ed aggregata alle ACLI APS medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con

apposito Decreto dell' 8 agosto 1947. In particolare l'Associazione rappresenta il livello di articolazione territoriale provinciale delle ACLI APS medesime.

1.4 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.5 L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.6 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI APS l'Associazione accetta l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi delle ACLI APS impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.

1.7 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in LODI viale Rimembranze n°12/B

2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

2.3 E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione del Consiglio provinciale.

2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è

iscritta.

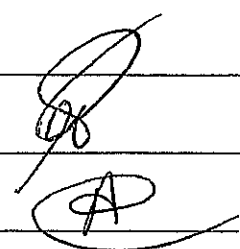
2.5 L'Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della provincia riconosciuta dal Consiglio Nazionale delle ACLI APS tramite sedi secondarie e/o unità locali - costituite anche presso altre strutture del sistema ACLI APS - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale. Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale - e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione.

Art. 3 - FINALITÀ (OGGETTO)

3.1 L'Associazione, unitamente alle ACLI APS Rete associativa, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. L'Associazione promuove solidarietà e responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato. L'Associazione associa lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi nazionalità che ne condividano le finalità ed il Patto Associativo.

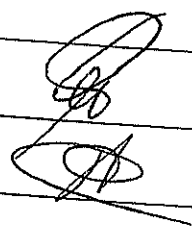
Possono aderire all'Associazione, associazioni che si riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla realizzazione delle attività.

L'Associazione, Movimento educativo e sociale, opera nella propria

Handwritten signature and initials in the right margin, consisting of a large stylized 'P' and a smaller 'A' below it.

autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale dell'Associazione, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni. L'Associazione, nonché le associazioni specifiche, i Servizi e le imprese a finalità sociale ed ogni altro soggetto del sistema associativo, adotta, ad integrazione del metodo di governo, il processo di governance basato sulla sussidiarietà e condivisione, sia al loro interno che nei rapporti reciproci. I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dall'Associazione o ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle persone:

- a) nel patrocinio e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;
- b) nella formazione ed orientamento professionale e nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIPI) e gli Enti Regionali ad esso associati;
- c) nell'assistenza e tutela fiscale attraverso il Centro Assistenza Fiscale (CAF)



ACLI;

d) nelle molteplici attività inerenti le soggettività sociali, il volontariato, le cooperative, la cooperazione internazionale, il consumo responsabile, il mondo rurale e agricolo, il lavoro di cura, l'ambiente, lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed iniziative specifiche decise dai Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale.

3.2 L'Associazione:

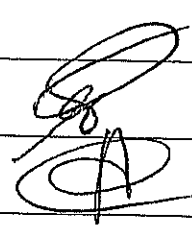
a) favorisce la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione degli indirizzi definiti dai congressi e dagli organi;

b) promuove la crescita spirituale ed alimenta la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle comunità ecclesiali, ai vari livelli; tali figure, comprendendo il carisma delle ACLI APS, hanno il compito di alimentare la crescita formativa dei soci e di orientare l'associazione nell'appartenenza alla Chiesa, alla sua vita e alla sua missione;

c) opera con scopi sociali, culturali e assistenziali, senza fini di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti approvati dai Consigli Nazionale, Regionale e Provinciale

d) assume iniziative atte a sviluppare la vita associativa promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con attenzione a promuovere pari opportunità tra uomini e donne;

e) è diretta da organi democratici che si rinnovano in occasione dei Congressi e delle Assemblee delle strutture di base, i cui i componenti devono in ogni



caso essere iscritti alle ACLI APS;

f) promuove una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di criminalità organizzata; promuovono l'elaborazione di strategie di lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e malavitoso;

g) tutela gli associati nella difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e professionali, sia nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente che nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente.

3.3 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.

3.4 L'Associazione nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali e Regionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti per il territorio della propria provincia; elabora e sviluppa una politica ed azioni ispirate ai principi fondamentali dell'associazione.

3.5 L'Associazione esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle ACLI APS presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando in caso di

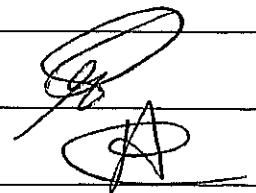
necessità, anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.

3.6 L'Associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello provinciale, per supportare l'attività a livello di base e per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

In considerazione delle modifiche di assetto delle Province previste dallo Stato Italiano, la sede Provinciali Acli, afferente allo stesso territorio provinciale, apporterà strumenti di coordinamento e di rappresentanza verso le istituzioni provinciali stesse.

3.7 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le organizzazioni di rappresentanza del Terzo Settore, con le Organizzazioni di Volontariato, con le realtà ecclesiali e con le famiglie;
- realizzare esperienze di animazione culturale e di servizio sociale;
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più vulnerabili, curando e



attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;

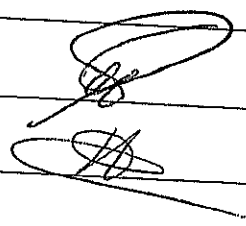
- favorire l'educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del territorio;
- curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.

3.8 L'Associazione, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis, potrà altresì:

- stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi);
- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività aventi finalità sociali, svolte anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.

3.9 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia, estesa e partecipata azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI APS, curandone anche la promozione in forma occasionale o periodica.

3.10 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie



per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.11 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

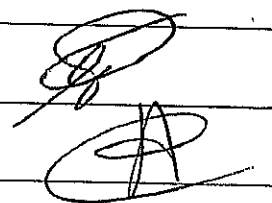
3.12 In tale ambito l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al sistema ACLI APS, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, promozione e coordinamento delle Strutture delle ACLI APS sul territorio provinciale, e attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, del d.lgs. 117/2017:

1- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; di cui all'art. 5 comma 1, lettera a, del d.lgs. 117/2017;

2- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta



Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; di cui
all'art. 5 comma1, lettera c, del d.lgs. 117/2017;

3- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività
culturali di interesse sociale con finalità educativa; di cui all'art. 5
comma1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;

4- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento
delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del
randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; di cui all'art.
5 comma1, lettera e, del d.lgs. 117/2017;

5- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni; di cui all'art. 5 comma1, lettera f, del d.lgs.
117/2017;

6- formazione universitaria e post-universitaria; di cui all'art. 5 comma1,
lettera g, del d.lgs. 117/2017;

7- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; di cui all'art. 5
comma1, lettera h, del d.lgs. 117/2017;

8- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività
di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettera i del d.lgs.

117/2017 ;

9- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; di cui all'art. 5 comma1, lettera k, del d.lgs.

117/2017;

10-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; di cui all'art. 5 comma1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;

11-servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; di cui all'art. 5 comma1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;

12-attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; di cui all'art. 5 comma1, lettera o, del d.lgs. 117/2017;

13-servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera p, del d.lgs. 117/2017;

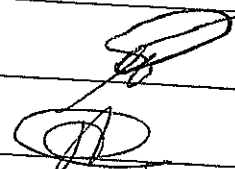
14-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera r, del d.lgs. 117/2017;

15-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera t, del d.lgs. 117/2017;

16-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;

17-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;

18-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità



e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

19-riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata; di interesse generale di cui al presente articolo; di cui all'art. 5 comma1, lettera z, del d.lgs. 117/2017.

Art. 4 bis- ATTIVITA' DIVERSE

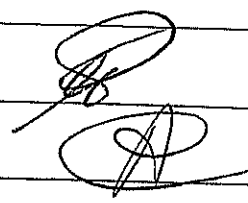
L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza provinciale, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 4 ter – VOLONTARI

4ter.1 L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. Le ACLI PROVINCIALI LODIGIANE APS accolgono l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

4ter.2 L'associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

4ter.3 Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione provinciale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per



svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite per la Struttura provinciale.

4ter.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione provinciale. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 5 -STRUTTURE - SOCI - DIRITTI E DOVERI

5.1 L'Associazione, promuove la vita associativa, valorizzando le specificità territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di federalismo

cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base dislocate nel territorio: circoli e gruppi organizzati e negli ambienti

di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale.

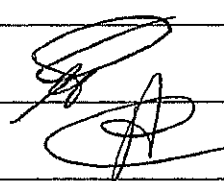
Tutte le strutture delle ACLI APS applicano il processo di governance per definire compiti e responsabilità precise per ciascun livello territoriale.

Le attività territoriali dell'Associazione vengono coordinate attraverso:

a) le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Consiglio Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale;

b) le strutture zonali, istituite dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base e le attività da esse promosse, per curare i rapporti con le istituzioni locali;

5.2 L'Associazione è una articolazione territoriale dell'Associazione ACLI

	APS Rete associativa nazionale alla quale i soggetti interessati si associano	
	attraverso l'iscrizione presso una struttura di base, nei termini indicati dallo	
	Statuto dell'Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni	
	statutarie delle Strutture di Base che disciplinano altresì diritti e doveri dei	
	soci.	
	L'Associazione, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera	
	sociale.	
	5.3 In particolare, trattandosi di organizzazione complessa a carattere	
	nazionale la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione,	
	nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del	
	principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato.	
	I soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione	
	provinciale di riferimento, al Congresso dell'Associazione ACLI aps della	
	Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione ACLI	
/	APS nazionale.	
	5.4 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:	
	- E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita	
	associativa;	
	- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti	
	e ai doveri nei confronti dell'Associazione;	
	- La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è	
	trasmissibile, né rivalutabile.	
	Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	6.1 Sono Organi dell'Associazione provinciale:	
	- il Congresso provinciale;	
		

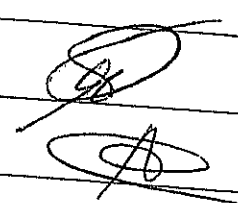
- il Consiglio provinciale;
- la Presidenza provinciale;
- il Presidente provinciale;
- l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
- l'Organo di revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

6.2 In relazione agli Organi sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati" allo "Scioglimento Presidenze" allo "Scioglimento Consiglio - Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere - anche tra gli organi di cui all'art. 6.1. che precede, la "Convenzione di arbitrato".

Art. 7 - CONGRESSO PROVINCIALE

7.1 Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base nonché dai delegati dei soggetti appartenenti al sistema ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali e Regionali.

7.2 In relazione all'attività del Congresso provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di



comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, ai Regolamenti interni.

7.3 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso provinciale siano assunte con la maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.

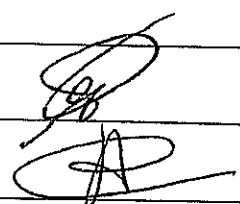
7.4 In caso di adeguamenti statutari dovuti a modifiche normative e regolamentari - previa autorizzazione della Direzione Nazionale - le competenze per l'approvazione di tali modifiche ed adeguamenti sono demandate al Consiglio provinciale.

7.5 Le deliberazioni del Congresso provinciale sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione.

Art. 8 – CONSIGLIO PROVINCIALE

8.1 Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base nonché dagli altri soggetti aventi diritto di voto previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali e Regionali.

8.2 In relazione all'attività del Consiglio provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai



sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

8.3 I verbali delle sedute del Consiglio Provinciale devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti degli Organi Provinciali dell'Associazione interessati a prenderne visione.

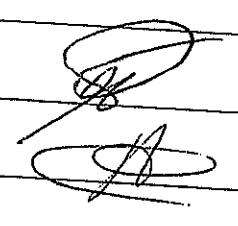
Art 9 – PRESIDENZA PROVINCIALE

9.1 La Presidenza provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente.

9.2 Partecipano alle riunioni della Presidenza provinciale senza diritto di voto, i soggetti indicati dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.

9.3 In relazione all'attività della Presidenza provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 16, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e del Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.

9.4 La Presidenza provinciale dirige le ACLI APS nell'ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI APS e degli



Organi nazionali e regionali.

9.5 Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redigere e presentare al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione (Relazione Sociale);
- c) redigere e presentare al Consiglio provinciale il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- d) individua ed attua le attività diverse da di cui all'art. 4 bis del presente Statuto.

9.6 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

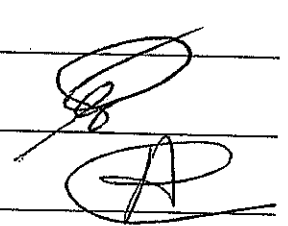
9.7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Art 10 – PRESIDENTE

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente propone al Consiglio la composizione della Presidenza indicando uno o più vice presidenti, il Responsabile alla Funzione Sviluppo Associativo ed il Responsabile dell'amministrazione.

10.3 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del



vigente Statuto e Regolamento delle ACLI APS Nazionali.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio provinciale elegge un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

11.2 L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio provinciale non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 11 bis.

11.3 L'Organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 11 bis – REVISORE LEGALE DEI CONTI

11bis.1 Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio provinciale elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 11, comma 2.

11bis.2 Il Revisore legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio

funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente statuto

e dalla normativa vigente, da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;

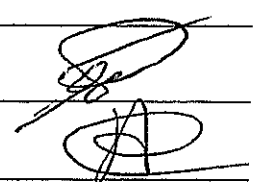
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa

vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei

soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità,

donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di



Istituzioni o Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

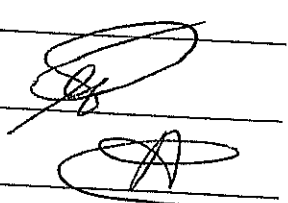
Art. 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO

13.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

13.2 Il bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza provinciale, è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione provinciale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione è documentato, a cura della Presidenza provinciale, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis.

Se l'Associazione provinciale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza provinciale può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 13.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni



componente.

13.3 Il Consiglio provinciale di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali, entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.5 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.

13.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza provinciale predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet o di quello della Rete associativa nazionale.

Art. 13 bis – LIBRI SOCIALI

Per ognuno degli Organi dell'Associazione provinciale, sono istituiti e aggiornati i libri sociali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, ossia:

1. il libro dei soci;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso provinciale;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio provinciale;

4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza provinciale;

5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;

6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

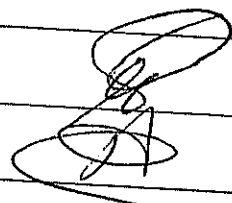
I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;

b. per i libri dal n. 2) al n. 6): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I delegati eletti o nominati, ai sensi dei precedenti articoli 5.2 e 7.1, a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale. L'esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI APS alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI APS successivamente alla data di svolgimento dell'ultimo Congresso provinciale. In questo caso, l'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell'affiliazione alle date, rispettivamente, della



richiesta di esame e dell'esame stesso.

Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta scritta alla Presidenza provinciale, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Per il relativo esame, i libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura provinciale, in presenza di un delegato della Presidenza. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro dei verbali del Congresso provinciale.

Art 14 – SCIoglimento

14.1 Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.

14.2 In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

14.3 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione provinciale, i beni patrimoniali si trasferiscono alle ACLI APS Associazione nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

14.4 Ove tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del

decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 bis – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

Il Consiglio provinciale può deliberare, previo parere vincolante del Consiglio nazionale ACLI, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per la deliberazione è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri provinciali.

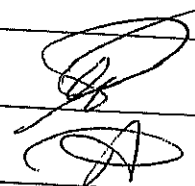
Art 15 – DISPOSIZIONI VARIE

15.1 Il Presidente ed i componenti della Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale (territorialmente competente) e nazionale.

15.2 La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.

15.3 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e necessarie alla elezione dei nuovi Organi Sociali, salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 6.2 che precede.

15.4 Ogni atto o documento dell'Associazione:



A) che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;

B) che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc.,

deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente Provinciale – la cui firma deve essere sempre presente - e dal Vice Presidente provinciale Vicario o dal componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente, almeno l'ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra all'uopo autorizzati.

15.5 L'Associazione, ha autonomia decisionale e gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale.

E' fatto divieto alla stessa, sotto pena di scioglimento del relativo organo direttivo da parte della Direzione Nazionale, di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d'uso, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale, nonché mettere in atto attività ed iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo associativo.

15. 6 La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI APS, conferisce alla Direzione Nazionale delle ACLI APS la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6.2 che precede.

Art. 16 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del Vigente Statuto delle ACLI APS (Associazione Nazionale) e dei Regolamenti nazionali e regionali - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto - del codice civile, nonché alle specifiche disposizioni normative vigenti, anche di carattere regionale e comunale.

Approvato dal Consiglio Provinciale del 09 dicembre 2019

Il Presidente del Consiglio Provinciale

Il Segretario del Consiglio Provinciale

[Signature]

Antonio Calasunche

20 DIC. 2019

reg. a Codogno (LO) addi

al N° 909 Serie 3 con €

(EGENTE)

di cui € per trascr.

IL DIRETTORE

Per Delega del Direttore Provinciale di

[Signature]

